

# UNICO PF: i dividendi nazionali

a cura Dott. Francesco Leone  
(18 maggio 2011)

E' noto che il regime impositivo dei dividendi è diversamente disciplinato in base a diversi fattori e situazioni.

Oggetto del presente intervento sono i dividendi percepiti dalle persone fisiche e, nello specifico quelli di fonte nazionale relativi a partecipazioni non possedute in regime di impresa<sup>1</sup>. Si procederà ad una breve disamina della normativa, per poi descrivere le modalità di compilazione del modello UNICO PF 2011

Una prima variabile di cui tener conto per la corretta qualificazione dei dividendi (e quindi per il corretto regime fiscale applicabile) è verificare la natura e la residenza del soggetto che li corrisponde.

In caso di dividendi corrisposti da soggetti residenti in Italia a favore (anche) di persone fisiche, il regime impositivo cambia a seconda se la partecipazione detenuta dal socio è qualificata o meno.

<b>PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA</b>	Percentuale <u>pari o inferiore al 20%</u> dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero <u>al 25%</u> del capitale o patrimonio sociale (2% per partecipazioni in società quotate)
<b>PARTECIPAZIONE QUALIFICATA</b>	Percentuale <u>superiore al 20%</u> dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero <u>al 25%</u> del capitale o patrimonio sociale (5% per partecipazioni in società quotate)

Si ricorda che i due criteri (diritti di voto esercitabili e partecipazione al capitale/patrimonio) sono alternativi. Quindi basta disporre, qualsiasi titolo, di diritti di voto superiori al 20% a prescindere della quota di partecipazione che può essere ben inferiore al 25%.

Questo è ciò che, ad esempio, capita nel caso in cui vi sia stata la scissione tra il diritto di proprietà e il godimento del bene (cioè la partecipazione).

Caso classico è quello dell'usufrutto in cui il diritto agli utili spetta all'usufruttuario, così come – salvo diversa pattuizione – il diritto di voto. In determinati contesti – soprattutto

---

<sup>1</sup> Per le partecipazioni detenute da un imprenditore individuale a titolo non personale ma nell'esercizio di impresa valgono le regole impositive di cui all'art. 59 del TUIR: i dividendi concorrono a formare il reddito dell'impresa individuale nella misura del 49,72%.

nelle imprese familiari, sia di piccole che di grandi dimensioni – è frequente verificare che la proprietà è svincolata da godimento. Nelle imprese familiari più piccole, ad esempio, di solito, il dominus (il padre) ha necessità di far partecipare i figli alla gestione della società e l'usufrutto è spesso utilizzato a tali scopi. Spesso, il dominus mantiene alcune partecipazioni, ne trasferisce altri ai figli e, su una quota, mantiene l'usufrutto, a volte rinunciando al diritto di voto a volte mantenendolo.

In dette ipotesi, al fine di stabilire se la partecipazione è qualificata o meno, per le partecipazioni gravate da usufrutto, occorre verificare quale sia la quota imputabile al nudo proprietario e quale, invece, all'usufruttuario.

L'argomento è stato affrontato dall'Amministrazione Finanziaria (Circ. n. 12 del 19/2/2008, Ris. n. 65/E del 16/5/2006, Circ. n. 165/E del 24/6/1998 e Circ. n. 16/E del 10/5/1985) secondo la quale è necessario determinare la quota di partecipazione attribuibile al nudo proprietario o all'usufruttuario sulla base del seguente rapporto (avvalendosi delle regole stabilite per l'imposta di registro agli artt. 46 e 48 del DPR n. 131/1986):

**Percentuale di partecipazione** = valore nominale x valore nuda proprietà (ovvero valore usufrutto) /valore totale della partecipazione.

I dividendi relativi a partecipazioni qualificate sono tassati "in dichiarazione". Essi sono considerati redditi di capitale e concorrono, parzialmente, a formare il reddito complessivo del contribuente in base all'art. 47 del TUIR.

I dividendi relativi a partecipazioni non qualificate sono tassati con ritenuta a titolo di imposta (e quindi "definitiva") ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 27 del DPR n. 600/1973.

Si tratta di regime obbligatori ed unici dato che, come si ricorderà, con la riforma del 2003, è stata abolita la possibilità – per i possessori di partecipazioni non qualificati – di optare per il regime dichiarativo in luogo dell'applicazione della ritenuta.

Si ricorda, poi, che – come tutti i redditi delle persone fisiche – la tassazione avviene in base al principio di cassa.

**Dividendi nazionali relativi a partecipazioni non qualificate.**

In detta ipotesi, come accennato, la tassazione avviene a titolo definitivo con l'applicazione della ritenuta del 12,5%.

Ne consegue che non sussistono obblighi di dichiarazione dato che la tassazione è già avvenuta e non è previsto alcun "richiamo", neanche informativo, nei modelli dichiarativi.

### Dividendi nazionali relativi a partecipazioni qualificate.

Detti dividendi sono tassati “in dichiarazione”: essi concorrono alla formazione del reddito (art. 47, comma 1 del TUIR e DM 2/4/2008):

- nella misura del 40%, per gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
- nella misura del 49,72%, per gli utili maturati negli esercizi successivi.

Nel mod. UNICO PF2011, i dividendi trovano collocazione nella sezione I del quadro RL, per poi essere sommati, nel quadro RN, agli altri redditi in modo da liquidare le imposte progressive di periodo sul reddito complessivo.

Per il socio la prima cosa da capire è stato percepito il dividendo tassabile al 40% o al 49,72%.

Accantonando per un attimo le complicazioni che sorgono in capo alla società, quest’ultima entro il 28/2/2011 ha rilasciato a tutti i soci il modello cd CUPE 2011 (la certificazione degli utili corrisposti nel 2010) dal quale risulta, nella Sezione IV, l’origine del dividendo pagato, cioè se ante o post 2007.

### CUPE 2011

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI		Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30			Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riquilibrati dividendi 34			Netto frontiera 35		Utili da SIIQ e da SIIHQ 36	Aliquota 37
Imposta sostitutiva 39			Imposta estera 40		Dividendo dei soci in trasparenza 41	Ritenuta 38

Dalle informazioni rinvenibili dal CUPE, il socio procede a compilare il quadro RL, dedicato ai redditi di capitali, che si compone di 3 righe. Per dichiarare i dividendi si compila solo il rigo RL1 e quello riepilogativo, RL3.

		Ante 31/12/2007 <b>Codice 1</b>	Post 31/12/2007 <b>Codice 5</b>		
SEZIONE I-A Redditi di capitale		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	,00	,00
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00
RL3	<b>Totale</b> (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)			,00	,00

Nella colonna 1 “Tipo di reddito” si riporta un codice che serve ad identificare il tipo di reddito che si sta dichiarando. Relativamente ai dividendi di fonte nazionale:

- il codice è 1, se sono stati incassati utili ante 2008 (da tassare al 40%)e, quindi, in pratica se si stanno dichiarando gli utili riportati nel casella 28 del CUPE 2011;
- il codice è 5, se sono stati incassati dividendi derivanti da utili maturati dal 2008 (da tassare al 49,72%) e, quindi, se si stanno dichiarando gli utili riportati nella casella 29 del CUPE 2011.

Nella colonna 2 “redditi” va riportato direttamente l’importo tassabile e, quindi:

- il 40% dell’importo di cui alla casella 28 del CUPE 2011;
- il 49,72 dell’importo di cui alla casella 29 del CUPE 2011.

Può anche accadere che il socio percepisca sia dividendi prodotti fino al 2007 che dal 2008. In tal caso, considerato che nel mod. UNICO è presente un unico rigo in cui riportare gli importi (RL1), è necessario presentare due moduli: in uno si riporteranno i dividendi con codice 1 e nell’altro quello con codice 5. Tale situazione può accadere:

- con riferimento alla medesima partecipazione e quindi con riguardo al medesimo CUPE 2011 dove sono stati riportati importi sia nella colonna 28 che nella colonna 29;
- con riferimento a diverse partecipazioni per le quali il socio ha ricevuto più CUPE (da diversi soggetti).

In tale ultimo caso, si evidenzia che nell’ ipotesi di dividendi a cui attribuire il medesimo codice alla colonna 1( ad s. 5 perché si tratta di dividendi tutti relativi al periodo dal 2008) va compilato **un solo rigo**, riportando nella colonna 2 il 40% (ovvero il 49,72%) della somma dei singoli importi indicati nelle colonne 28 (ovvero 29) dei CUPE ricevuti.

E’ utile ricordare che **la colonna 3 del rigo RL1 non è relativa alla ritenuta del 12,5% subita dai soci con partecipazioni non qualificati. Infatti, i dividendi di questo tipo non devono essere proprio dichiarati nel mod. UNICO.** Il rigo RL1, colonna 3, accogliere, la ritenuta a titolo di acconto che subisce il socio che detiene partecipazioni qualificate all’estero.

Si rende necessario ricordare, per comprenderne anche i riflessi operativi, che – in generale - il socio riceve, per le partecipazioni qualificate, l’apposita certificazione dal quale “capire” il regime di tassazione da applicare ma è necessario che il socio si sia attivato in tal senso, cioè che abbia comunicato alla società che eroga il dividendo di detenere una partecipazione qualificata.

In pratica, in base alle norme vigenti, dovrebbe accadere questo.

La società che eroga il dividendo non ha il dovere di verificare se il socio detiene una partecipazione qualificata o una partecipazione non qualificata. La società è tenuta – per

non essere sanzionata – ad applicare, di default, la ritenuta del 12,50% ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 600/1973. Spetta al socio comunicare – all’atto della percezione del dividendo - di possedere una partecipazione qualificata. Dopo detta comunicazione, la società è tenuta a non applicare la ritenuta ed è tenuta ad inviare – entro fine febbraio dell’anno successivo a quello del pagamento – l’apposita certificazione (CUPE). Come sopra accennato, poi, le questioni relative a stabilire a quale epoca risalgono (o devono farsi risalire) gli utili oggetto di distribuzione, competono alla sola società erogante mentre il socio si affida a quanto riportato nel CUPE.

Detta così sembra abbastanza semplice ma la questione è più complessa dato che si intrecciano situazioni diverse che non si risolvono (solo) con la procedura appena ricordata.

Dal punto di vista civilistico è la società (o meglio, l’Assemblea) a decidere cosa si intende distribuire (utile di esercizio, le riserve di utili disponibili, le riserve di capitale, ecc..). Dal punto di vista fiscale, invece, a decidere è stato il legislatore che ha imposto due presunzioni:

- nella distribuzione di utili si considerano prioritariamente distribuiti gli utili conseguiti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007 (art. 1, comma 2, del D.M. 2/4/2008), cioè quelli tassabili al 40%;
- si presumono distribuiti prioritariamente gli utili (e le riserve di utili) rispetto ad altre riserve (art. 47, comma 1 e 5 del TUIR)

Spetta alla società analizzare la situazione e rendere noto al socio “cosa” è stato distribuito (dal punto di vista fiscale) e qual’è il regime fiscale applicabile. Non è da escludere che la società si trovi in una situazione complessa in cui le due presunzioni si cumulino.

Si pensi ad una distribuzione di una riserva di capitale (di Euro 10.000) in presenza di riserve di utili disponibili di Euro 20.000 (di cui Euro 5.000 relativi al periodo fino al 31/12/2007). Ai fini civilistici e di bilancio è stata sicuramente distribuita la riserva di capitale ma ai fini fiscali è avvenuta, per Euro 10.000, prioritariamente la distribuzione delle riserve di utili (presunzione art. 47, comma 1 del TUIR) e, peraltro, sicuramente deve intendersi prioritariamente corrisposto, per Euro 5.000, l’utile conseguito fino al 31/12/2007 (presunzione di cui al DM 2/4/2008).

Quindi il CUPE potrebbe non bastare, dato che comunque prima è necessario l’intervento del socio (che deve dichiarare di detenere una partecipazione qualificata) ma al quale deve essere anche “detto” che la riserva di capitale che si era deciso di distribuire è da considerare tassabile come dividendo. Ma la comunicazione è necessaria anche al socio che detiene la partecipazione non qualificata e che quindi non riceve il CUPE: a questi deve essere comunicato che si vedrà corrispondere - per una riserva di capitale - un importo che sarà trattato come dividendo, quindi sarà pagato un importo al netto della ritenuta del 12,5%.

Quanto precede è per segnalare che è necessario comunque che il socio conosca la normativa di riferimento sia per essere consapevole delle conseguenze delle decisioni che l’Assemblea vuole assumere in merito alla distribuzione di utili, riserve di utili o di capitale, sia perché – come accennato – è vero che la società deve comunicare al socio come comportarsi fiscalmente ma è altresì vero che il socio deve rendere nota alla società la propria posizione fiscale, per evitare che la società tenga un comportamento (fiscale) non conforme alla legge.

**Esempio di compilazione del mod. UNICO PF 2011**

Il sig. Rossi ha incassato nel 2010 i seguenti dividendi:

- Euro 60.000: partecipazione del 30% (quote n. 30) nella società Rossi Tubi Srl
- Euro 80.000: partecipazione del 50% (azioni n. 400) nella Rossi e Rossi Spa
- Euro 10.000 per una partecipazione del 10% nella società ABC srl

La terza partecipazione, nella ABC Srl, non è qualificata. Il sig. Rossi è stato tassato a titolo definitivo con la ritenuta del 12,5% applicata dalla società ABC. Quindi, l'importo incasso di Euro 8.750 non è soggetto ad ulteriore tassazione e non deve essere riportato nel mod. UNICO PF 2011.

Il sig. Rossi ha ricevuto le seguenti certificazioni (CUPE 2001)

Dalla Rossi Tubi Srl:

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	30		2.000	60.000	

Dalla Rossi e Rossi Spa:

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	400		200		80.000

Avendo percepito due dividendi di "tipo" diverso, ante e post 31/12/2007, devono essere compilati due moduli del quadro RL come segue:

SEZIONE I-A Redditi di capitale	Tipo reddito 1	Redditi 2	Ritenute 3
RL1 Utili ed altri proventi equiparati	1	24.000	,00
RL2 Altri redditi di capitale			,00
RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		24.000	,00

40% di 60.000

SEZIONE I-A Redditi di capitale	Tipo reddito 1	Redditi 2	Ritenute 3
RL1 Utili ed altri proventi equiparati	5	39.776	,00
RL2 Altri redditi di capitale			,00
RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ipef e riportare il totale al rigo RN1 col. 4; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		39.776	,00

49,72% di 80.000

I redditi di capitale vanno poi cumulati agli altri redditi e quindi affluiscono nel rigo RN1, colonna 4.

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Credito per fondi comuni di cui al quadri RF, RG e RH 1	Perdite compensabili con credito per fondi comuni 2	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative 3	4
RN1		,00	,00	,00	63.776
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00
RN3	Oneri deducibili (riportare l'importo di rigo RP34)				,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 4 + RN1 col. 1 - RN1 col. 2 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)				,00
RN5	IMPOSTA LORDA				,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00
RN7	Detrazione per figli a carico				,00
RN8	Ulteriore detrazione per figli a carico				,00

IRPEF